

PARQUET E POSA

Il magazine AIPPL per il posatore e la filiera dei pavimenti in legno

ANNO 2024 - N.23

Edizioni Laboratorio Verde srls - via E. Cosenz 35, 20158 Milano

ESOSCHELETRI AL LAVORO ◀

Nuovi scenari
tecnologici
per supportare
il parchettista
in cantiere

MATERIALI ◀

Il riconoscimento
dei legni temperati
e tropicali



Parquet con personalità

Una casa trasforma il suo
stile grazie a un puntuale
progetto di ristrutturazione

Pag. 32

RICERCA

Arriva l'onda green europea: come
prepararsi per non farsi travolgere



Arriva l'onda green europea: come prepararsi per non farsi travolgere

Facciamo il punto su alcuni dei provvedimenti approvati o in fase di approvazione da parte della Commissione UE che interessano direttamente il settore legno-arredo

DI * ING. MATILDE CESCHIA

*Referente Cotas S.p.A. per il Servizio di analisi dell'impatto ambientale (LCA)

Come noto e come tutti stiamo sperimentando anche nel nostro quotidiano, i cambiamenti climatici rappresentano un problema a livello globale; per questo motivo già nel 2015 leader di tutto il mondo, tra cui quelli dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, si sono incontrati a Parigi stipulando un importante accordo avente come obiettivo l'assunzione di impegni specifici contro i devastanti effetti avversi di tali cambiamenti. All'interno di questo allarmante quadro generale, l'Unione Europea si è posta l'ambizioso obiettivo di diventare entro il 2050 il primo continente mondiale ad impatto climatico zero. Ciò significa che tutte le attività produttive e tutte le attività necessarie per la vita quotidiana dell'intera popolazione europea, non dovranno avere alcun effetto negativo per l'ambiente in termini di consumo di risorse, di emissioni in atmosfera, di inquinamento dei terreni, delle acque e così via.

Il Green Deal europeo è la strategia di crescita sostenibile per raggiungere tale ambizioso traguardo che, citando il documento, mira a trasformare l'Unione in una so-



cietà equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare e di un ambiente privo di sostanze tossiche.

In funzione della volontà di raggiungere la neutralità climatica precedentemente citata, la Commissione Europea sta quindi lavorando per preparare e pubblicare una serie di provvedimenti legislativi che, come facilmente intuibile, avranno un forte impatto su tutto il mercato europeo e in tutti gli ambiti produttivi.

Vista l'importanza del tema, con questo breve articolo cerchiamo di fare il punto su alcuni dei provvedimenti, Direttive e Regolamenti, già approvati o in fase di approvazione da parte della Commissione UE e che interessano direttamente anche il settore legno-arredo.

REGOLAMENTO SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE (ECODESIGN) PER PRODOTTI SOSTENIBILI

Il 23 aprile scorso il Parlamento europeo ha approvato la pubblicazione di un Regolamento sull'ecodesign per prodotti sostenibili.



Tale Regolamento si applicherà a tutti i prodotti immessi sul mercato europeo o messi in servizio, compresi i semilavorati e i componenti.

Tutti questi beni, per poter essere introdotti sul mercato, dovranno rispettare alcuni requisiti di sostenibilità. Ve ne sono alcuni per così dire “orizzontali” che si applicano quindi indistintamente alla maggior parte dei prodotti come per esempio: la durabilità, l’efficienza, la riutilizzabilità, la riparabilità, la possibilità di manutenzione, eccetera.

Oltre a questi, per ogni categoria di prodotto, l’Unione Europea emanerà degli Atti delegati che indicheranno i requisiti cosiddetti verticali. Troveremo ad esempio, l’atto delegato per i mobili, quello per i tessili, quello per i metalli eccetera.

I requisiti verticali potranno riguardare sia il rispetto di una certa performance specifica per un certo prodotto, sia le modalità di informazione che il produttore deve adottare nei confronti dell’utente finale.

Per poter essere immesso sul mercato ogni prodotto dovrà in ogni caso possedere un Passaporto Digitale registrato su un’apposita piattaforma online europea che contenga almeno le seguenti informazioni:

- identificativo unico del prodotto;
- informazioni di contatto assieme alle unique operator identifiers (nel caso in cui vi siano più operatori come importatori, distributori ... devono essere identificati tutti);

- Global Trade Identification number;
- documentazione di conformità al regolamento e ad eventuali leggi europee applicabili assieme alla documentazione tecnica;
- istruzioni, manuali d’utilizzo o informazioni di sicurezza.

Come detto, ulteriori contenuti saranno comunque specificati dagli atti delegati pertinenti.

Ma quali saranno praticamente gli obblighi a cui dovranno sottostare i produttori o i primi importatori?

Già in fase di progettazione, i produttori o i primi importatori dovranno assicurarsi che il prodotto sia concepito secondo i requisiti di sostenibilità specificati nel regolamento ecodesign.

Sarà inoltre necessario effettuare una valutazione di conformità rispetto ai requisiti del regolamento (requisiti orizzontali e verticali) e redigere la documentazione tecnica associata al prodotto. Oltre a ciò, i produttori dovranno assicurarsi che i prodotti immessi sul mercato siano accompagnati dalle informazioni previste e

che sia disponibile il Passaporto Digitale assieme ad una sua copia di back-up. Dovranno stilare la dichiarazione di conformità del prodotto ed affiggere sullo stesso il marchio CE o un’etichetta similare che verrà indicata dagli specifici atti delegati. A tal proposito è importante ribadire che sussiste la presunzione di conformità al regolamento nel caso in cui un prodotto sia progettato seguendo, laddove esistenti, le cosiddette “norme armonizzate” ovvero documenti particolari preparati dal CEN, l’ente di normazione europeo, sotto diretto mandato dell’Unione Europea e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il Regolamento è già entrato in vigore ma la sua completa applicazione non è prevista prima del 2027.


Come già ricordato il prossimo passo sarà infatti la pubblicazione degli atti delegati che andranno a definire i requisiti per le varie categorie di prodotti tra i quali, per primi, l’Unione Europea ha identificato i mobili, i tessili, le plastiche, le vernici e i metalli.


DIRETTIVA SUI “GREEN CLAIMS” E DIRETTIVA (UE) 2024/1799 SUL “DIRITTO ALLA RIPARAZIONE” DEI BENI

Altre due Direttive rientrano nel piano di azione verso un’economia circolare e più sostenibile: la Direttiva cosiddetta “Green Claims” e quella sul “diritto alla riparazione”.

La prima direttiva nasce dall’evidenza che, oggi, per il consumatore è difficile orientarsi nel vasto mondo delle etichette sulle performance ambientali dei prodotti. Molte delle etichette presenti sul mercato non sono infatti attendibili, spesso possono addirittura confondere il consumatore e, attraverso di esse, l’azienda che le utilizza può dare un’immagine falsata o comunque non reale dei suoi impatti ambientali per mere finalità di marketing indiscriminato.

Questo fenomeno è conosciuto anche come greenwashing o “ambientalismo di facciata”. Trattasi di una pratica ingannevole che si ripercuote sui consumatori, ignari e impossibilitati a compiere scelte realmente consapevoli relativamente al vero impatto ambientale dei prodotti che acquistano. Benché vi sia una diffusa volontà di premiare aziende che si impegnano realmente





a migliorare i loro prodotti dal punto di vista della sostenibilità ambientale, il greenwashing rischia anche di scoraggiare i consumatori più virtuosi inibendo la loro propensione in tal senso.

Per contrastare il greenwashing e promuovere invece una transizione ecologica trasparente e responsabile, nel marzo 2023 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di una “Green Claims Directive”.

La proposta prevede che tutte le etichette ambientali debbano essere verificate da un ente terzo appositamente nominato o stabilite da autorità pubbliche. Tali etichette, in ogni caso, dovranno necessariamente basarsi su criteri ambientali oggettivi e verificabili.

In definitiva questa direttiva e i controlli che ne conseguiranno mirano ad impedire la pubblicazione di contenuti mendaci, aumentando la protezione, la fiducia e la propensione verso la tutela dell’ambiente da parte dei consumatori.

La seconda direttiva, adottata dal Consiglio Europeo lo scorso 30 maggio 2024, ha lo scopo di tutelare il consumatore nei termini del cosiddetto “diritto alla riparazione”.

Eliminare ovvero smaltire meno prodotti grazie alla possibilità di riparare quelli in uso significa infatti generare meno rifiuti, utilizzare meno risorse per produrre ulteriori beni ed emettere meno gas serra nel processo di produzione, trasporto e vendita.

Scopo di questa Direttiva sarà quindi quello di rendere più facile, accessibile ed allettante per i consumatori la richiesta della riparazione di un bene rispetto alla sua sostituzione integrale.

Il produttore o l’importatore dovranno pertanto rendere noto all’acquirente il loro obbligo alla riparazione anche al di fuori del periodo di garanzia e fornire le informazioni sui servizi di riparazione in modo accessibile e chiaro, attraverso un modulo specifico definito e regolamentato a livello europeo.

Ovviamente le aziende potranno richiedere al consumatore di pagare i costi necessari alla riparazione, così come le stesse potranno servirsi di aziende terze per soddisfare il servizio.

Questa Direttiva, approvata dal Consiglio il 30 maggio 2024, è entrata in vigore il 30 luglio scorso. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore (31 luglio 2026) per recepire la direttiva nella propria legislazione nazionale.

CONCLUSIONE

Nella parte introduttiva di quest’articolo abbiamo cercato di ripercorrere le motivazioni che hanno spinto l’Unione Europea verso questo nuovo corso, il Green Deal con i conseguenti Regolamenti e Direttive che abbiamo brevemente citato.

L’Europa ha individuato come risposta, come possibile lotta a questi stravolgimenti climatici un cambiamento significativo e profondo nella nostra cultura, nel nostro modo di produrre, di consumare di essere cittadini europei.

Non sta certamente a noi giudicare l’opportunità o l’efficacia dei provvedimenti di cui abbiamo scritto e di quelli che certamente seguiranno, ma è oltremodo palese il forte impatto che avranno anche per tutte le aziende del nostro settore.

Il Catas, da sempre a fianco delle aziende del settore legno-arredo, sta cercando di seguire queste importanti evoluzioni fornendo innanzitutto un servizio che serva proprio a valutare l’impatto ambientale di un bene, materia prima, semilavorato o prodotto finito.

Gli studi LCA (Life Cycle Assessment) che il Catas effettua tramite il proprio ufficio ambiente possono rappresentare un primo approccio a questa complessa tematica, un primo passo per misurare, comprendere ed eventualmente migliorare sotto l’aspetto ambientale i prodotti realizzati. L’onda sta arrivando, prepariamoci! ■